

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali, dell'innovazione e della tutela ambiente:

Innovazione – Nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, gli operatori adottano innovazioni di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole stesse dei regimi di qualità, tutto ciò contribuisce anche a migliorare la competitività aziendale.

Ambiente – I regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli dell'agricoltura a basso impatto ambientale come quella biologica e della produzione integrata. Da qui la connessione di tali regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.

Inoltre, i regimi che prevedono una denominazione d'origine, per lo stretto legame con l'area di produzione, spesso marginali e svantaggiate, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale.

*8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

#### 8.2.3.3.1. 3.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

##### 8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sotto-misura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l'adesione da parte degli agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

a) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del

prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

I regimi di qualità ammessi alla presente misura sono quelli specificati nel successivo paragrafo 8.2.3.3.1.6 “Condizioni di ammissibilità” e sono stati giudicati conformi all’art. 16, comma 1 lettera b), del Reg. UE n.1305/2013 in fase di riconoscimento da parte del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari Forestali per la “Produzione Integrata”, e della Regione Puglia per i “Prodotti di Qualità”, e sono stati regolarmente notificati alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE 98/34.

I regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 17 lettera c) del Reg. n. 1305/2013, non presenti in Puglia e non sono sostenuti dalla presente sottomisura.

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

#### 8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulle operazioni ammesse.

#### 8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”.
- Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga

il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- Delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 su Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013;
- Direttiva CE 98/34 del 22.06.1998 del Parlamento del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

#### 8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sotto-misura sono:

- agricoltori attivi e associazioni di agricoltori attivi

I beneficiari devono essere iscritti alla CCIAA, così come gli agricoltori soci delle loro associazioni.

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sotto-misura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare “agricoltori in attività”, che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili come singoli da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati di seguito elencate:

- costi di prima iscrizione per il primo anno;
- costi per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione, dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo, nonché quelli degli standard di sostenibilità necessari per l'adesione ai Regimi di Qualità e previsti nei disciplinari di produzione.

I beneficiari possono essere sostenuti per un massimo di cinque anni consecutivi a partire dalla data di adesione.

Le spese ammesse corrispondono all'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d'iscrizione e al costo annuo corrisposto all'Ente terzo di controllo compresi i costi

delle analisi.

Sono escluse le spese derivanti dal versamento della quota associativa alle associazioni di agricoltori e altri costi non strettamente correlati al sistema di controllo e al sistema di qualità.

#### 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Adesione per la prima volta ai regimi di qualità come di seguito elencati:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>);
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>);
- prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica n.2012/387/I del 18.06.2012);
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale con indicazione d'origine “Prodotti di Qualità”, istituito, in conformità all'art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, al Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 16 comma 1 lettera b), e ai i Disciplinari di Produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto (, il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I – C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con messaggio n. 791 del 18.09.2015.

L'aiuto viene concesso ai richiedenti che, per il prodotto in questione, si adeguano al disciplinare e certificano l'intera produzione aziendale e che aderiscono per la prima volta al sistema di qualità, dopo la presentazione della domanda.

Gli agricoltori che al momento della domanda di sostegno già partecipano a un regime di qualità non possono ricevere sostegno nell'ambito di questa sotto misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente riconoscimento;
- Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9;
- Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero-caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico);
- Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni;
- Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità;

Il sistema di punteggio deve prevedere una soglia minima per l'accesso alla sotto-misura.

#### 8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base del livello di costi fissi, è previsto un aiuto massimo annuale di 3.000 Euro ad azienda per i primi 5 anni di adesione. La percentuale di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili solo le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 3.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 3.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

#### **R3 : sistemi di controllo e adeguati controlli**

Tali rischi sono imputabili alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc. Un rischio particolare deriva dalla validità e conformità del regime di qualità per il quale si chiede il sostegno.

In particolare possono evidenziarsi rischi in ordine alla verifica:

- dei costi sostenuti per la prima volta di adesione da parte dei beneficiari ai regimi di qualità;
- dei regimi di qualità e dei relativi disciplinari di produzione riconosciuti che assicurano trasparenza e la tracciabilità completa dei prodotti;

- degli obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, i metodi particolari di produzione e la qualità del prodotto finale;
- dell'effettivo trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di una associazione.

#### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi relativi al requisito della prima adesione al Sistema di Qualità, la corrispondenza dell'adesione al Sistema di Qualità finanziato con il Servizio erogato dall'Ente di Certificazione e la corretta applicazione dei criteri di selezione.

In particolare si evidenziano criticità relative:

- alle associazioni degli agricoltori che devono operare nei sistemi di qualità previsti e raggruppare "agricoltori in attività", che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- alla verifica dei criteri di selezione relativi all'adesione ad altre misure del PSR, al comparto produttivo interessato, all'insediamento del giovane agricoltore da non più di cinque anni ed alla partecipazione ad un accordo di filiera inerente al Regime di Qualità;
- alla determinazione del punteggio che prevede una soglia minima per l'accesso alla sottomisura.

#### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

#### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

Il rischio è collegato alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti, nonché alla verifica del doppio finanziamento (la stessa tipologia di consulenza finanziata con altri fondi).

#### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

### 8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

**R3** : Adozione di un sistema informativo per la presentazione delle domande che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Accertamento dell'esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica dei registri/elenchi dove previsti. Verifica dell'esecuzione degli adempimenti attraverso la relativa documentazione: reportistica di analisi e documentazione contabile che dovranno essere distinte dalla documentazione.

In particolare si procederà alla verifica della correttezza:

- dei costi sostenuti per la prima volta di adesione da parte dei beneficiari ai regimi di qualità;
- dei regimi di qualità e dei relativi disciplinari di produzione riconosciuti che assicurano trasparenza e la tracciabilità completa dei prodotti;
- degli obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, i metodi di produzione e la qualità del prodotto finale;
- del trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di una associazione.

**R7**: Si prevede di evitare disparità di trattamento tra i richiedenti rendendo noti i criteri di selezione prima della pubblicazione dei bandi. Si effettueranno le verifiche di ammissibilità tramite l'utilizzo delle banche dati Nazionali e Regionali dei Sistemi di Qualità; nonché la verifica del contratto di adesione con l'Ente di Certificazione e delle Attestazioni/Certificazioni di Conformità rilasciate.

**R8**: Si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

Nel corso del procedimento amministrativo si farà ricorso alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

**R9**: Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento; nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa. E' prevista la consultazione delle banche dati esistenti, e l'introduzione di una Lista di distribuzione degli Attestati/Certificati di Conformità al Sistema di Qualità.

**R10**: I principali documenti attuativi previsti sono i bandi e gli atti amministrativi collegati (provvedimenti di concessione, manuali delle procedure e dei controlli, schede di riduzione ed esclusione).

La Regione svolgerà un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso i media, le Organizzazioni Professionali e gli Ordini Professionali, preventiva all'emanazione dei bandi.

Nel dettaglio, i bandi per la presentazione delle domande, i manuali delle procedure e dei controlli e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare per l'erogazione degli aiuti, le procedure di verifica del rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le

inadempienze.

**R11:** L'AdG e l'OP, tramite la struttura organizzativa, dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze e prevenire il verificarsi di tali situazioni.

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione. Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura di attuazione dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" di tipo gestionale e amministrativo.

#### *8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.



--

#### 8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante
---------------

#### 8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

<p>Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;</li></ul> <p>Delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 su Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013.</p>
---

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 Reg 1305/2013 non sono ammessi al sostegno.
--